

# STUDIO MENGUCCI

## ASSOCIAZIONE PROFESSIONALE

*Consulenza Legale, Commerciale, Tributaria e del Lavoro*

00193 Roma - Via Marianna Dionigi, 43  
Tel. (+39) 06 3217562 - (+39) 06 3213599 - Fax (+39) 06 3203653  
Codice Fiscale e Partita Iva 05858551004  
00053 Civitavecchia (RM) - SS1 Via Aurelia, Km 67+580 (Porto Turistico Riva di Traiano)  
Tel. e Fax (+39) 0766 730841 e-mail [info@studiomengucci.it](mailto:info@studiomengucci.it) [www.studiomengucci.it](http://www.studiomengucci.it)  
Associazione di Commercialisti, Consulenti del Lavoro, Avvocati e Tributaristi ex L. 4/2013

Giancarlo Mengucci  
*Consulente Tributario*  
*Revisore Legale*

Filippo Mengucci  
*Avvocato*  
*Dottore Ragioniere Commercialista*  
*Consulente del Lavoro*  
*Revisore Legale*

Francesco Mengucci  
*Dottore Commercialista*  
*Consulente del Lavoro*  
*Revisore Legale*

Roma, 22/04/2022

Alla Gentile Clientela  
nostra assistita  
Settore Fiscale  
loro indirizzi

*informativa per la clientela*  
Prot. N. 116/F/2022

### **OGGETTO: OBBLIGO DI PAGAMENTO TELEMATICO – NUOVE SANZIONI DAL 30 GIUGNO 2022 IN CASO DI RIFIUTO DI ACCETTAZIONE DELLE CARTE DI CREDITO/BANCOMAT/POS**

Gentile Cliente,

con la presente intendiamo informarLa che, dal **30 giugno 2022, entrano in vigore** le **sanzioni** per chi non accetta i pagamenti **tramite carte di pagamento**: il rifiuto sarà punito con la sanzione amministrativa pari a **30 euro**, aumentata del **4%** del valore della transazione per la quale sia stato rifiutato il pagamento, senza possibilità di accedere al beneficio del pagamento della sanzione in misura ridotta.

Lo stabilisce il decreto PNRR 2, che anticipa la decorrenza delle sanzioni, prevista da ultimo a partire dal **1° gennaio 2023**.

Diventa così effettivo l'obbligo di accettare pagamenti elettronici e tracciabili, quale strumento per il contrasto all'evasione fiscale.

## La sanzione per il rifiuto dell'uso del pos prescinde dall'importo

La bozza di DI in tema di Pnrr intende favorire l'attuazione del piano stesso, potenziando gli **strumenti di contrasto all'evasione fiscale**, che trovano nella tracciabilità dei pagamenti un elemento di assoluto valore.

Si è inteso in questo modo **ridurre l'utilizzo del contante**, aumentando il ricorso a strumenti tracciabili di pagamento, così da favorire l'emersione dell'economia sommersa e stimolare lo sviluppo tecnologico modernizzando società ed economia.

Anticipando quindi il momento di operatività della misura sanzionatoria in caso di rifiuto, si punta a dare finalmente concreta attuazione all'obbligo di accettare pagamenti elettronici a mezzo Pos già a regime dal 30 giugno 2014 in base all'articolo 15 del decreto legge n. 179 del 2012. Tale obbligo non era stato accompagnato tuttavia dalla previsione di alcuna sanzione quando al consumatore fosse stata negata la possibilità di effettuare il pagamento con strumenti tracciabili.

Nello specifico, la sanzione irrogabile si compone di una **parte fissa** in misura pari a **30 euro** per ciascuna transazione e a prescindere dall'ammontare della spesa sostenuta, e da una **variabile**, che si somma a quella fissa, commisurata al **4 per cento del valore della transazione** per la quale non è stato accettato il pagamento con carte.

Più volte, nel tempo, si era in realtà tentato di introdurre una misura sanzionatoria sebbene l'obbligo riguardasse solamente gli acquisti di valore superiore ai 30 euro, e cioè della soglia minima stabilita con decreto del Mise del 24 gennaio 2014. Dal 30 giugno 2022 il rifiuto potrà invece essere **sanzionato sempre**, a prescindere dall'importo dovuto dall'acquirente. Le modalità di contestazione, le procedure ed i termini sono quelli sulle sanzioni amministrative di cui alla legge n. 689 del 1981, con espressa **esclusione del pagamento in misura ridotta**.

L'accertamento delle violazioni sarà a cura degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria nonché degli organi addetti al controllo sull'osservanza delle disposizioni per la cui violazione è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro. Il Prefetto del territorio nel quale hanno avuto luogo le infrazioni è l'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle violazioni.

Rimanendo a disposizione per qualsiasi chiarimento, porgiamo distinti saluti.

Studio Mengucci